

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTINIA E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

l'art. 15 comma 1 del D. Lgs. 228/2001 "*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57*" consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, la giunta approva il seguente schema di convenzione

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Con la presente convenzione il Comune di Pontinia intende avvalersi delle opportunità fornite dalla legge di orientamento per l'agricoltura allo scopo di garantire:

- 1) la manutenzione delle strade bianche comunali non asfaltate, compreso il trasporto dei materiali (stabilizzato e ghiaia) dal magazzino comunale fino alle strade su cui effettuare l'intervento;
- 2) la pulizia e lo sfalcio dell'erba delle banchine adiacenti le strade comunali;
- 3) gli eventuali interventi di sgombero della sede stradale da rami, alberi e altri impedimenti dovuti ad eventi atmosferici eccezionali;
- 4) eventuali altri servizi di manutenzione del territorio che l'Amministrazione di volta in volta intenderà affidare, comunque rientranti nell'apposita legge di orientamento.

A tal fine, l'Amministrazione intende affidare ad un gruppo di imprenditori agricoli gli interventi di cui alla presente convenzione.

Gli affidatari saranno individuati tra gli imprenditori agricoli in possesso dei necessari requisiti, che si renderanno disponibili mediante manifestazione di volontà in seguito ad avviso pubblico affisso all'Albo pretorio on line del Comune di Pontinia.

ART. 2 – GESTIONE DEL SISTEMA DI MANUTENZIONE

Il gruppo degli imprenditori agricoli dovrà, in accordo con l'Amministrazione, predisporre un sistema di controllo e di verifica della gestione dell'intero sistema di manutenzione al fine di garantire la maggiore uniformità possibile degli interventi sia tra gli stessi imprenditori agricoli che rispetto agli standard tecnici stabiliti in accordo con l'Amministrazione. Al fine del sistema di controllo e gestione sopra citato saranno predisposti i seguenti elaborati, che, faranno parte integrante della presente schema di convenzione:

- ✓ elenco con elaborato grafico in cui saranno individuate le strade comunali di competenza di ciascuno degli imprenditori agricoli ammessi;
- ✓ elenco delle strade assegnate agli imprenditori agricoli per lo sfalcio dell'erba nei fossi stradali con indicazione delle lunghezze;

- ✓ elaborato tecnico nel quale saranno stabiliti gli standard di qualità e prestazioni che si dovranno garantire per r intero periodo dell'anno e sono indicate le eventuali specifiche prestazionali per ogni periodo o stagione;

ART. 3 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

L'organizzazione e la gestione economica di tutti gli interventi di cui all'art. 1 sono affidati all'Amministrazione.

L'Amministrazione sulla base delle indicazioni, delle esigenze e delle richieste, provvede annualmente alle attività di programmazione, progettazione, direzione lavori e collaudo ed a tutte le altre incombenze tecniche ed amministrative per l'ottimale realizzazione degli interventi pianificati.

ART. 4– DURATA DELLA CONVENZIONE.

La convenzione avrà durata di un anno (con possibilità di rinnovo per un altro anno) e decorrenza a partire dal giorno della sottoscrizione.

ART. 5 – OBBLIGHI DEGLI ADERENTI ALLA CONVENZIONE

Gli aderenti alla convenzione si impegneranno a:

- ✓ garantire un'attività continuativa per l'intero periodo dell'anno assicurando la manutenzione dei tratti di strada, la pulizia e lo sfalcio dell'erba dei fossi adiacenti le strade a ciascuno affidate;
- ✓ programmare un calendario degli interventi di cui al punto precedente da concordare con l'Amministrazione;
- ✓ garantire la propria disponibilità temporale e di ciascuno dei propri mezzi sia per la manutenzione programmata che per gli interventi straordinari eventualmente attivati dai referenti tecnici dell'Amministrazione;
- ✓ garantire la sussidiarietà autonoma in caso uno o più di essi fosse temporaneamente indisponibile a eseguire gli interventi richiesti dall'Amministrazione;
- ✓ comunicare immediatamente all'Amministrazione la propria indisponibilità, sia temporanea che di lungo periodo, per permettere l'attivazione del servizio di manutenzione sostitutivo o di contattare altri aderenti alla presente convenzione per garantire una qualità costante del servizio;
- ✓ individuare una figura in grado di coadiuvare gli agricoltori e di svolgere funzioni di referente con l'Amministrazione;
- ✓ osservare. nell'attuazione degli interventi, il rispetto delle prescrizioni dettate dal Codice della Strada eseguendo le operazioni senza creare pericolo e intralcio a persone o cose nel rispetto di quanto previsto dalle norme di cui all'art. 21 del Codice della Strada (D. LGS. 285/1992) e relativo Regolamento di Esecuzione.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si obbliga a:

- ✓ mettere a disposizione dei soggetti individuati nella convenzione le risorse finanziarie necessarie all'adeguato espletamento del servizio di cui all'art. 1;
- ✓ verificare la disponibilità di materiale inerte la cui fornitura sarà preceduta da attenta valutazione dei tecnici dell'Amministrazione che provvederanno ad indicare la tipologia e quantità di materiale da utilizzare per effettuare la corretta manutenzione;
- ✓ individuare nell'ambito del proprio staff tecnico le figure incaricate di verificare le effettive necessità di gestione del servizio di manutenzione ed i tecnici incaricati di ricevere le segnalazioni di inconvenienti o di immediata attivazione del servizio;
- ✓ garantire l'assistenza tecnica per tutti gli interventi di manutenzione programmata e straordinaria;
- ✓ mettere a disposizione, in caso di necessità, i mezzi dell'Amministrazione previa estensione della copertura assicurativa da parte degli utilizzatori.

Per far fronte ad interventi straordinari e/o di emergenza, qualora gli interventi non possano essere garantiti né dall'imprenditore agricolo individuato né, in via sussidiaria, dagli altri imprenditori aderenti alla presente Convenzione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi di operatori economici individuati nel rispetto delle norme previste dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il corrispettivo per l'effettuazione dei servizi è il seguente:

- ✓ per la manutenzione delle strade bianche comunali il compenso è stabilito in 270,00 €/km + IVA 22%;
- ✓ per la pulizia, lo sfalcio dell'erba dei fossi stradali il compenso è stabilito in 40,00 €/Km + Iva 22% per entrambi i fossi presenti nel chilometro di strada (la tariffa potrà subire variazioni in base alla tipologia degli interventi);

Per le altre eventuali tipologie di interventi di manutenzione richiesti dall'Amministrazione gli agricoltori percepiranno:

- ✓ per ogni ora di servizio prestata, un importo pari ad € 7,00 (I.v.a. esclusa);
- ✓ per ogni ora di servizio prestata in caso di utilizzo di un automezzo e relativo operatore un importo pari ad € 25,00 (I.v.a. esclusa);

Gli aderenti alla convenzione assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Ciascun aderente alla convenzione infine, si impegna:

- ✓ a comunicare il conto corrente sul quale dovranno essere eseguiti i pagamenti a suo favore con il nominativo delle persone delegate ad operare sul conto corrente di cui sopra;
- ✓ a dichiarare che il conto corrente comunicato è dedicato, anche in via non esclusiva,

alle commesse pubbliche.

ART. 8 – CONSEGNA E RICONSEGNA DELLE STRADE BIANCHE

Prima dell'inizio delle operazioni di manutenzione verrà redatto un apposito verbale di consegna in cui saranno individuate, per ogni tratto di strada, le caratteristiche tecniche ed il reale stato di uso e manutenzione. Al termine dell'affidamento gli aderenti alla convenzione hanno l'obbligo di restituire le strade e i fossi avuti in gestione, in perfetta efficienza, oltre a consegnare tutte le opere eventualmente costruite senza vantare alcun diritto e rimborso di spese a qualsiasi titolo ed esonerando l'Amministrazione da ogni onere per debiti ed impegni da loro contratti.

ART. 10 – DISPOSIZIONI GENERALI

La convenzione non potrà essere risolta unilateralmente se non per causa di forza maggiore, di pubblica utilità o per grave inadempienza degli aderenti. In caso di risoluzione unilaterale non concordata e priva di motivazioni ritenute valide dall'altro contraente, quest'ultimo potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti.

La risoluzione della convenzione, nel caso sia concordata tra le parti, dovrà in ogni caso essere comunicata agli aderenti almeno 180 (centottanta) giorni prima della data di cessazione.

L'Amministrazione si riserverà la facoltà di risolvere la convenzione per motivi urgenti di pubblica sicurezza o di ordine pubblico; in tal caso gli aderenti alla convenzione rilasceranno le strade senza avere nulla a che pretendere a qualsivoglia titolo.